LA COSTITUZIONE DI FIUME

COMMENTO ILLUSTRATIVO
DI ALCESTE DE AMBRIS

QUIS CONTRA NOS?

FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI
BIBLIOTECA
F.F.F
Op. 176
00010414 9

IN FIUME D'ITALIA
SETTEMBRE MXMXX

FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI
BIBLIOTECA
F.F.F
Op. 176
000104149

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE „LA VEDETTA D'ITALIA" S. A. - FIUME 1920

IE3D179761
FF Op. 176
FONDO
FRANCO FERRI
FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI
ONLUS
BIBLIOTECA

L'INDIPENDENZA DI FIUME E L'ANNESSIONE ALL'ITALIA

L'8 settembre 1920 la Storia ha segnato una data, la cui singolare importanza potrà esser valutata solamente quando l'avvenire ne avrà determinato le inevitabili conseguenze: Fiume, dopo un anno trascorso nell'attesa vana dell'annessione all'Italia, ha proclamato — per voto diretto del Popolo — la propria indipendenza e si è data una Costituzione.

Come sorse l'idea? Come s'impose, fino a diventare una imperiosa realtà? La proclamazione dell'indipendenza fiumana non è forse la negazione pratica dell'ideale volontà che mosse i Legionari di Ronchi, della volontà figliale tante volte affermata e confermata da Fiume: l'annessione all'Italia?

A queste domande risponde la dichiarazione «della perpetua volontà popolare» che precede gli articoli del Disegno di un nuovo ordinamento dello Stato libero di Fiume, presentato dal Comandante d'Annunzio al popolo, che l'ha adottato come Costituzione della proclamata Reggenza Italiana del Carnaro:

«Fiume, libero comune italico da secoli, pel voto unanime «dei cittadini e per volontà legittima del Consiglio Nazionale, di«chiarò liberamente la sua dedizione piena e intiera alla madre «Patria, il 30 ottobre 1918.

«Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile del «mito romano.

«Fiume è l'estrema custode italica delle Giulie, è l'estrema «rocca della cultura latina, è l'ultima portatrice del segno dante«sco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda in vicenda, di lotta in «lotta, di passione in passione, si serbò italiano il Carnaro di «Dante. Da lei s'irradiarono e s'irradiano gli spiriti dell'italianità

« per le coste e per le isole, da Volosca a Laurana, da Moschiena « ad Albona, da Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe.

« E questo è il suo diritto storico.

« Fiume, come già l'originaria Tarsatica posta contro la te« stata australe del Vallo liburnico, sorge e si stende di quà dalle « Giulie. E' pienamente compresa entro quel cerchio che la tradi« zione, la storia e la scienza confermano confine sacro d'Italia.

« E questo è il suo diritto terrestre.

« Fiume con tenacissimo volere, eroica nel superare pati« menti, insidie, violenze d'ogni sorta, rivendica da due anni la li« bertà di scegliersi il suo destino e il suo compito, in forza di « quel giusto principio dichiarato ai popoli da taluno dei suoi « stessi avversarii ingiusti.

« E questo è il diritto umano.

« *Le contrastano il triplice diritto l'iniquità, la cupidigia e « la prepotenza straniera; a cui non si oppone la triste Italia, che « lascia disconoscere e annientare la sua propria vittoria.*

« *Perciò il popolo della libera città di Fiume, sempre fisso « al suo fato latino e sempre inteso al compimento del suo voto le« gittimo,* delibera di rinnovellare i suoi ordinamenti secondo lo « spirito della sua vita nuova, non limitandoli al territorio che « sotto il titolo di «Corpus separatum» era assegnato alla Corona « ungarica, ma offrendoli alla fraterna elezione di quelle comunità « adriatiche, le quali desiderassero di rompere gli indugi, di scuo« tere l'opprimente tristezza e d'insorgere e di risorgere nel nome « della nuova Italia.

« Così nel nome della nuova Italia, il popolo di Fiume costi« tuito in giustizia e in libertà fa giuramento di combattere con « tutte le sue forze, fino all'estremo, per mantenere contro chiunque « la contiguità alla madre Patria, assertore e difensore perpetuo « dei termini alpini segnati da Dio e da Roma. »

Nessuna contraddizione, adunque, nella condotta di Fiume: soltanto la strania prepotenza, che non le è dato di debellare per la sua pochezza numerica e per la indecisa volontà di chi regge lo Stato italiano, ha costretto Fiume a ricercare l'estrema difesa del suo diritto in un ordinamento politico indipendente. Dopo aver constatato l'impossibilità attuale d'indurre il Governo di Roma ad osare una virile affermazione contro il rapace capitalismo internazionale, Fiume s'è dovuta convincere che i termini del suo problema non erano più quelli di un anno addietro. L'invocata annessione allo stato italiano risultava momentaneamente impossibile; e fu *unicamente per questo* che Fiume riconobbe la necessità di costituirsi in Stato indipendente come il solo mezzo che ancora le restasse per salvaguardare i proprii diritti che si vogliono calpestare ed i beni che le si vogliono usurpare per opera di quel *trust* mondiale degli stati ricchi che ha assunto per irrisione il nome di Società delle Nazioni.

E' opportuno che non si lasci sorgere equivoco a questo proposito: Fiume resta ancora e sempre decisa all'annessione; e la sua dichiarazione d'indipendenza non è che l'estrema difesa opposta alle cupidigie usurpatrici di coloro che, dopo aver vinto, tradiscono nella maniera più aperta ed oscena i principii proclamati durante la guerra. Questa difesa le viene imposta non da motivi di preferenza, ma dalla rinuncia fatta dall'Italia ufficiale.

D'altra parte non era più possibile prolungare uno stato di provvisorietà che finiva coll'esaurire lentamente tutte le riserve materiali della resistenza fiumana, mettendo la città nell'impossibilità di vivere senza industrie, senza commerci, senza moneta avente capacità d'acquisto, senza nessuno degli elementi indispensabili all'esistenza di un popolo civile. Non c'era da scegliere. La dichiarazione dell'indipendenza era il solo mezzo che restasse a Fiume per non perire in una forma di immobilità suicida.

La «Città di Vita» non ha voluto attendere nell'inerzia passiva una fine ingloriosa, come quei viandanti che s'addormentano sotto la neve per non risvegliarsi più, nella mortale stanchezza che li seduce al riposo senza termine dopo un lungo e faticoso cammino. Fiume ha scosso gli indugi e, senza attendere dai Caiphas dell'ingiustizia internazionale la sentenza ribalda, ha segnato ancora una volta con la sua volontà il suo destino, in faccia al Mondo folle e vile, che non sa consentire e che non osa impedire.

I FONDAMENTI DELLA COSTITUZIONE

E Gabriele d'Annunzio s'è reso, ancora una volta, interprete della volontà fiumana, illustrandola da par suo con l'enunciazione di una legge di libertà e di giustizia. Egli si è detto:

— Poichè la prepotenza e la viltà che dominano il Mondo ci costringono a tanto, diamo al Mondo l'esempio di una Costituzione

che in sè accolga tutte le libertà e tutte le audacie del pensiero moderno, facendo al tempo stesso rivivere le più nobili e gloriose tradizioni della nostra stirpe in quanto hanno di più duraturo. Una Costituzione veramente latina, che fucini e temperi nell'antica civiltà del nostro popolo quanto di più vero gli altri popoli ci offrono come norma di vita collettiva. Così Fiume perpetuerà la sua missione restando ancora la «Città di Vita», il faro lucente nel tenebrore in cui brancolano le genti in cerca di una via.

E Gabriele d'Annunzio si è accinto all'opera grande con la stessa serena fiducia nelle sue forze che gli ha reso possibile di essere in ogni ora quel che ha voluto: poeta, romanziere, tragedo, oratore, cavaliere, fante, marinaro, aeronauta, condottiero, capo di stato, vittorioso sempre, gloriosissimo sempre.

Il «Disegno di un nuovo Ordinamento dello Stato libero di Fiume» ch'Egli ha presentato al Popolo reca i segni di una spiccata originalità. Nel capitolo «Dei fondamenti» è caratterizzato lapidariamente il criterio fondamentale della Costituzione. Dicono gli articoli terzo e quarto:

«La Reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di «popolo — *res populi* — che ha per fondamento la potenza del la«voro produttivo e per ordinamento le più larghe e le più varie «forme dell'autonomia quale fu intesa ed esercitata nei quattro se«coli gloriosi del nostro periodo comunale.

«La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i «cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di «religione. Ma amplia ed inalza e sostiene sopra ogni altro diritto «i diritti dei produttori; abolisce o riduce la centralità soverchiante dei poteri costituiti; scompartisce le forze e gli offici; cosicchè dal gioco armonico delle diversità sia fatta sempre più vi«gorosa e più ricca la vita comune.»

Negli articoli successivi la Costituzione accoglie e codifica le conquiste antiche e recenti della democrazia: uguaglianza giuridica dei cittadini, garanzie di libertà individuali, tutela efficace contro gli abusi del potere. Tuttavia anche in questa parte vi sono alcuni punti che meritano di venir segnalati.

Gli articoli 4° e 6° stabiliscono in modo preciso ed esplicito la perfetta uguaglianza civile e politica dei due sessi. Questa uguaglianza era già riconosciuta per buona parte dalla legislazione vigente alle donne fiumane; ma esse hanno meritato di vederla com-

pletata per la coscienza civica, per lo spirito di sacrificio e per la fiera volontà di cui hanno dato prova costante nel lungo periodo della non ancor conclusa lotta che Fiume sostiene contro il Mondo nemico. Alla perfetta uguaglianza dei diritti corrisponde d'altro canto la perfetta uguaglianza dei doveri: l'art. 47° stabilisce che «nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini d'ambedue «i sessi, dall'età di diciasette anni all'età di cinquantadue sono ob«bligati al servizio militare per la difesa della terra.» Naturalmente questo non significa che le donne debbano fare il soldato nel senso corrente della parola: «gli uomini meno atti e le donne salde «— precisa il citato articolo — servono nelle ambulanze, negli «ospedali, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria, «secondo l'attitudine e secondo la perizia di ognuno». Comunque anche le donne devono pagare il loro tributo alla difesa della Repubblica come corrispettivo dei diritti che questa loro garantisce. E noi siamo certi che le donne fiumane lo pagheranno con entusiasmo.

IL LAVORO E LA PROPRIETA'

Fra i diritti del cittadino — oltre quelli contemplati da tutte le più libere costituzioni democratiche — alcuni altri sono affermati in consonanza dello spirito dei tempi. Così l'articolo ottavo enumera fra i diritti garantiti dagli Statuti «il lavoro rimu«nerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere; l'assi«stenza nelle infermità, nella invaletudine, nella disoccupazione in«volontaria; la pensione di riposo per la vecchiaia».

Ciò corrisponde al criterio di giustizia secondo il quale si pensa che la Società non possa imporre ai suoi componenti obblighi che vanno fino al sacrifizio della vita, per la sua esistenza e la sua difesa, se non assicura ad essi almeno quel minimo indispensabile indicato nell'articolo sopracitato, senza di che ogni altro diritto legale diventa nel fatto nullo ed irrisorio.

E' questo un primo riconoscimento del valore sociale del lavoro, completamente trascurato nelle costituzioni puramente democratiche, che nella Costituzione disegnata dal Comandante d'Annunzio è con maggiore ampiezza confermato dall'articolo nono:

«Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa; ma la considera come la più at-

«tiva e la più utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietà può «essere riserbata alla persona quasi fosse una sua parte; nè può «essere lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne «disponga malamente, ad esclusione di ogni altro. *Unico titolo le-«gittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scam-«bio è il lavoro.* Solo il lavoro è padrone della sostanza resa mas-«simamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia ge-«nerale.»

Ecco una coraggiosa affermazione di principio che — senza pretendere di fare anticipazioni utopistiche — apre la via ad ogni più audace trasformazione della società,che sia imposta non dalla violenza cupida ed improvvida; ma dai mutati rapporti di valore delle classi e dalle constatate necessità sociali.

Va notato del resto che questo principio, il quale urta le abitudini mentali dei privilegiati misoneisti, non è che la codificazione di necessità riconosciute nella vita sociale moderna e del nuovo diritto che si va sostituendo rapidamente ed inesorabilmente all'antico. Già durante la guerra si sono più volte verificate tali violazioni al consuetudinario diritto quiritario da far rizzare i capelli a qualunque giurista incanutito sulle pandette. Parliamo, s'intende, delle violazioni inferte legalmente e non di quelle arbitrarie. L'*Jus utendi et abutendi* in realtà non esiste più, come non esiste più la *patria potestas* quale era sancita solennemente dal diritto romano, al pari di tante altre norme che rispondevano ai bisogni di duemila o magari soltanto cinquant'anni fa: mentre oggi repugnano alla coscienza dell'uomo civile, poichè non rispondono più ai nuovi bisogni sociali.

Nè durante la guerra soltanto si affacciò il nuovo diritto secondo il quale l'uso della proprietà e il possesso stesso della proprietà deve considerarsi subordinato alle necessità del bene comune. Anche dopo la guerra, in Italia ed in ogni paese del mondo, furono fatte leggi limitatorie pienamente intonate al principio enunciato da Gabriele d'Annunzio. Così, per esempio, vige in Italia un decreto in base al quale l'autorità può far coltivare essa stessa il campo che il proprietario lascia incolto o mal coltivato.

Sappiamo bene: l'accogliere questi concetti nel testo d'una costituzione non risponde al gusto dei «beati possidentes» abituati a considerare i mezzi di produzione e di scambio che sono nelle loro mani come intangibile privilegio di cui possono disporre a loro

piacimento, magari anche per affamare la collettività, se questo piace al loro capriccio o alla loro incuria. Ma noi sappiamo altresì che insistere in questo concetto è una «utopia conservatrice» ancor più assurda dell'«utopia rivoluzionaria» che pretende di anticipare la storia attribuendo a classi impreparate diritti che non saprebbero esercitare ed una ricchezza che non saprebbero gestire.

„IMPERIALISMO" FIUMANO: AUTO-DECISIONE, AUTONOMIA, EQUITA'

Di tutte le accuse lanciate contro Gabriele d'Annunzio ed i suoi legionarii, una è sempre stata più insistente: d'Annunzio rappresenta a Fiume un principio ingiusto di cupidigia imperialistica. Non tanto pel breve tratto di territorio che ha occupato — chè la italianità di Fiume non è contestata se non dai jugoslavi — ma per le intenzioni che gli si attribuiscono di volere ad ogni costo e senza alcun riguardo al diritto, imporre la dominazione italiana alle genti d'altra stirpe con la violenza armata.

Non è ancora venuto il momento di mettere in piena luce la opera svolta da Gabriele d'Annunzio, durante gli ultimi dodici mesi, con intendimenti esattamente opposti a quelli attribuitigli; ma la Costituzione ch'egli ha preparato per Fiume è già di per sè stessa un documento che prova a sufficienza di che sorta sia l'asserito «imperialismo» del Comandante.

In tre punti della Costituzione specialmente si manifesta il criterio che guida il Comandante nei rapporti con le popolazioni d'altra stirpe che vivono frammischiate agli italiani di questa Marca Orientale, o in territori immediatamente vicini: nei capitoli «Dei fondamenti», «Dei Comuni» e «Dell'Istruzione pubblica».

Gli articoli 1 e 2 «Dei fondamenti» dicono testualmente:

«I — Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovra-«nità non oppugnabile nè violabile, fa centro del suo libero stato «il suo «Corpus separatum», con tutte le sue strade ferrate e con «l'intiero suo porto.

«Ma, come è fermo nel voler mantenere contigua la sua terra «alla madre Patria dalla parte di ponente, non rinunzia a un più

«giusto e più sicuro confine orientale che sia per essere determi-«nato *da prossime vicende politiche o da concordati conclusi coi* «*comuni rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e* «*dalla larghezza dei nuovi statuti.*»

«II — La Reggenza italiana del Carnaro è costituita dalla «terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta *che per* «*voto dichiarano di aderire alle sue fortune;* e da tutte quelle co-«munità affini *che per atto sincero di adesione* possono esservi ac-«colte secondo lo spirito di un'apposita legge prudenziale.»

Nessuna intenzione di violenza dunque : il Comandante di Fiume non si propone affatto di costringere colla forza delle armi chicchessia a far parte dello Stato ch'egli fonda. Egli dice invece: «Se le isole di antica tradizione veneta e i comuni finitimi di ter-«raferma, sentiranno ch'è nel loro interesse di seguire le sorti di «Fiume ed in tal senso voteranno liberamente l'adesione, noi li ac-«coglieremo fraternamente con pari diritti, tuttavolta che — matu-«ramente esaminata la loro richiesta — ci convenga di accettarla».

Così, non la conquista armata proclama Gabriele d'Annunzio; ma il diritto di autodecisione nella sua forma più completa e sincera, onde stabilire basi di pacifica convivenza fra le popolazioni miste dell'Adriatico, nell'interesse reciproco e colla norma sicura della libertà.

Il Comandante non ha cercato l'inspirazione nell'imperialismo usurpatore e brutale di tipo tedesco od inglese: ma l'ha trovata nell'antica sapienza romana e nell'esperienza moderna. La Costituzione afferma che soltanto un sistema di larghe autonomie locali ed uno spirito di grande tolleranza può render possibile la convivenza pacifica di varie razze in un medesimo aggregato politico. La Confederazione Elvetica — che sotto molti aspetti presenta una situazione analoga a quella in cui si troverà la Reggenza italiana del Carnaro — ci offre l'esempio significantissimo di un Cantone, come quello dei Grigioni, dove 50 mila tedeschi, 37 mila romanci e ladini, 18 mila italiani, divisi per giunta in protestanti e cattolici, possono convivere in pace, unicamente perchè a ciascuna razza è riconosciuto il diritto di serbare la propria lingua, la propria religione e le proprie costumanze in seno all'aggregato politico cui appartiene. Roma potè reggere per molti secoli il mondo accordando il diritto di cittadinanza a tutti i popoli dell'Impero col rispetto per i costumi e per la lingua di ciascuno.

Ecco dunque due fatti: uno che appartiene alla storia lontana di un Impero immenso, ed uno attuale che riguarda invece un piccolo territorio e poche migliaia di uomini. Entrambi, però, nella loro diversità di tempo e di entità, concorrono a stabilire una verità sola.

Perciò la Costituzione stabilisce l'autonomia comunale più larga e completa; che sembra indispensabile — oltre che per le ragioni già dette — in considerazione anche del fatto che se si esamina la situazione della sponda orientale dell'Adriatico vediamo ripetersi ovunque lo stesso fenomeno: le comunità italiane sono quasi tutte marittime, industriali e commerciali, mentre le comunità rurali sono costantemente slave. Alla divisione etnica corrisponde, dunque *grosso modo*, una divisione economica che concorre a rendere più necessario il regime di autonomia comunale che la Costituzione afferma nell'articolo 22, il quale garantisce ai comuni «l'antico *potere normativo*, che è il diritto di autonomia pieno», coll'esercizio di «tutti i poteri che la Costituzione non attribuisce agli offici esecutivi e giudiziari della Reggenza».

E gli articoli 23 e 24 precisano che «a ogni comune è data amplissima facoltà di formarsi un corpo unitario di leggi municipali, variamente derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza»; e che ai «Comuni è riconosciuto il diritto di condurre accordi, di praticare componimenti, di concludere trattati fra loro, in materia di legislazione e di amministrazione».

A completare questo criterio costituzionale, l'art. 26 stabilisce che «ai Comuni segnatamente si appartiene: fondare l'istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato» che è un corpo tecnico composto di rappresentanti dei comuni stessi e delle scuole medie e superiori. Ma l'articolo 52 provvede a salvaguardare in ogni caso i diritti delle minoranze, con questa disposizione dettata da un provvido sentimento di giustizia: «L'insegnamento primario è dato nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comune e nella lingua parlata dalla minoranza, in corsi paralleli. Se alcun Comune tenti di sottrarsi all'obbligo d'instituire tali corsi, la Reggenza esercita il suo diritto di provvedervi, aggravando nella spesa il Comune».

In tal modo si offrono alle minoranze tutte le garanzie possibili per la conservazione del proprio patrimonio linguistico, che dev'essere considerato come diritto sacro per ogni razza.

Si rinunzia con questo, come temono alcuni, alla speranza di attirarre e fondere nel crogiuolo della civiltà latina le popolazioni adriatiche non italiane? No. Il Comandante d'Annunzio pensa che di due civiltà diverse le quali si trovano in permanente contatto, o piuttosto in una continua interferenza, su di uno stesso territorio ed in seno al medesimo aggregato politico, quella che ha in sè stessa minori elementi vitali è destinata a soggiacere di fronte alla civiltà più alta. Ma questo non può e non deve avvenire per sovrapposizione violenta, sibbene per intrinseca virtù. Noi che sentiamo tutto l'orgoglio di essere italiani e che tali vogliamo ad ogni costo rimanere, non possiamo essere così poco fiduciosi della nostra antica civiltà che si è già tante volte rinnovellata in nuove meravigliose giovinezze, da dubitare che non possa uscire trionfante nella prova, talchè per salvarci si debba chiedere assistenza dalla soperchieria legale od alla violenza brutale.

Perciò l'art. 50 della Costituzione afferma con nobile orgoglio e con sicurezza veramente latina:

«La dominazione morale è la necessità guerriera dal nuovo Stato. L'esaltazione delle belle idee umane sorge dalla sua volontà di vittoria.

«Mentre compisce la sua unità, mentre conquista la sua libertà, mentre instaura la sua giustizia, il nuovo Stato deve sopra tutti i suoi propositi proporsi di difendere conservare propugnare la sua unità la sua libertà la sua giustizia nella regione dello spirito.

«Roma deve qui essere presente nella sua cultura. L'Italia deve qui essere presente nella sua cultura.

«Il ritmo romano, il ritmo fatale del compimento, deve ricondurre su le vie consolari l'altra stirpe inquieta che si illude di poter cancellare le grandi vestigia e di poter falsare la grande storia.

«Nella terra di specie latina, nella terra smossa dal vomere latino, l'altra stirpe sarà foggiata o prima o poi dallo spirito creatore della latinità; il quale non è se non una disciplinata armonia di tutte quelle forze che concorrono alla formazione dell'uomo libero».

I diffamatori del pensiero di Gabriele d'Annunzio arrossiscano, se ne sono ancora capaci. I pavidi deprecatori d'ogni giusta e veramente romana audacia, cerchino di comprendere: Mai la difesa dell'italianità fu affidata a mezzi più degni e più certi. Non la violenza bruta, ma l'invincibile forza morale dei nostri venticinque

secoli di civiltà. E la libertà latina avanti tutto. E la giustizia latina sopra tutto.

Ma un'altra cosa va notata: Che se l'«imperialismo» di Gabriele d'Annunzio facesse scuola e nell'insanguinato oriente europeo fossero adottate le norme di vita sociale e politica segnate nella Costituzione della Reggenza del Carnaro, cesserebbe finalmente in questa parte del mondo il lungo tormento ed il secolare fratricidio, e le razze nemiche troverebbero finalmente la pace concorde.

CONCETTO SOCIALE DELLA COSTITUZIONE

Il contenuto organico ed il concetto sociale della Costituzione risultano con maggiore precisione nel capitolo «Delle Corporazioni» ed in quelli che trattano dei poteri della Repubblica. Ivi è anche la parte più originale dell'opera. Abbiamo già esaminate le enunciazioni contenute nel capitolo «Dei Fondamenti» circa la proprietà ed i diritti positivi dei lavoratori costituzionalmente considerati per la prima volta come tali. Le costituzioni puramente democratiche, infatti, considerano soltanto il *cittadino* come entità astratta: milionario e miserabile, lavoratore o fannullone, intelligente od idiota, colto od ignorante, il «cittadino» rappresenta il perno unico, l'elemento basiliare indifferenziato delle più ammirate costituzioni democratiche.

Soltanto negli ultimi tempi, sopratutto per l'evidenza in cui lo ha posto la guerra, ci si è accorti del valore sociale preponderante che assume ogni giorno più il lavoro organizzato, di fronte al quale il «cittadino» perde sempre più del suo valore assoluto. E' troppo evidente ormai che la Società — meglio, le Società — volgono verso un assetto che rammenta quello che fu la gloria e la forza del Comune Italiano dal Secolo XI al secolo XIV, in cui le Arti, e cioè le corporazioni dei cittadini produttivi, erano padrone dello Stato ed anzi costituivano in qualche modo esse stesse lo Stato.

Il già citato articolo terzo della Costituzione afferma perciò che «la Reggenza italiana del Carnaro è uno schietto governo di popolo — *res populi* — che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le più laghe e varie forme dell'autonomia, quale fu intesa ed esercitata nei quattro gloriosi secoli del nostro periodo comunale».

Questo ricordo storico e l'aver adottato l'antica denominazione italiana di *Corporazioni* per indicare i vari gruppi di produttori associati, ha fatto sospettare a qualche frettoloso critico che il Legislatore abbia voluto darsi il lusso di tentare una anacronistica resurrezione del Medio Evo Comunale.

Nulla di meno esatto.

Il Legislatore non ha mai pensato che il passato possa modellare il presente, e meno ancora l'avvenire. Ha pensato invece che il passato possa servire di insegnamento quando si presentano certi «ricorsi storici» come quello che oggi si affaccia con evidenza abbagliante.

Nel Secolo XI sorse spontaneamente, in seno alla Società feudale, il Comune artigiano ad affermare i diritti del lavoro affrancato nell'Associazione e nobilitato dal suo stesso sforzo, superando il conflitto delle due forze che si contendevano allora il dominio del mondo: l'Impero e la Chiesa. Nel Secolo XIX sorse non meno spontaneamente il Sindacato in seno alla Società borghese ad affermare gli stessi diritti, superando il concetto dello Stato politico ed accentratore, che il sindacato tende a vuotare progressivamente del suo contenuto per attribuirlo a sè stesso.

Chi non vede questo processo storico è cieco. Chi pretendesse di impedirlo sarebbe pazzo non meno di colui che pretendesse d'impedire agli alberi di fiorire ed alle erbe di spuntare ai tepori primaverili. Si può magari pensare che ciò sia male; ma è ben certo che le società civili si vanno orientando novamente verso un'organizzazione a base di associazioni di classi o di categorie; ed il Legislatore che non voglia costruire la legge soltanto nella teoria astratta ed inutile, ma sul terreno fecondo della realtà deve tener presente il fatto che si afferma in forme varie, ma con eguale potenza in tutti i paesi, precisamente come nove secoli or sono. Allora il fatto si chiamava arte, ghilda, corporazione: oggi si chiama sindacato, lega, cooperativa. Ma, come fenomeno sociale, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, invece, come tecnica interna e come fisonomia esterna. L'artigianato è diventato l'industria, la bottega è diventata la fabbrica, il fondaco è diventato il grande magazzino. Il concetto fondamentale del movimento rimane ancora il medesimo — affrancare il lavoro ed affidargli la gestione sociale — ma lo strumento è mutato. Quando c'è il direttissimo, l'automobile ed il velivolo, nessuno può pensare il tornare alla sedia di posta od alla berlina, pur dirigendosi verso la stessa mèta.

Il Legislatore non dimenticava certo, nel dettare la costituzione, che le forme oltrepassate non possono più tornare, neppure mettendo in opera la magia di un altissimo intelletto: la Corporazione medioevale era una casta chiusa che obbediva a norme ferree, necessarie allora, ma che sarebbe perfettamente ridicolo voler restaurare dopo che la Grande Rivoluzione ha spezzato e spazzato i vincoli che non erano più una protezione ma un impedimento. Il nostro principio costituzionale non mira a negare i Diritti dell'Uomo e del Cittadino, ma ad integrarli con i Diritti del Produttore, finchè la Società non sia composta esclusivamente di produttori.

Perciò il Legislatore non si è fatto schiavo di nessuna preferenza estetica o storica, come non si è lasciato dominare da nessuna preoccupazione teorica. Quando ricorda il Comune Italiano del Medio Evo, vuole stabilire un'analogia, non un'identità; e la sua legge mira soltanto a conciliare la necessità dell'Associazione nel concetto della Libertà. La Corporazione quel'è definita nella Costituzione non incatena l'individuo ad un determinato lavoro per tutta la vita; ma lo inquadra nel gruppo di produttori in cui le sue attitudini, le sue preferenze, i suoi bisogni, le necessità sociali lo chiamano. Il lavoratore conserva la sua libertà di cambiare occupazione passando da una corporazione ad un'altra, se ciò gli convenga, o se questo reclamino le esigenze della produzione o se lo sviluppo delle sue capacità glielo consente. Ed il suo passaggio sarà legalizzato nello stesso modo che si legalizza il trasferimento da un comune all'altro di un cittadino che voglia mutare di residenza.

Se una formula può riassumere il principio che ha inspirato il Legislatore, essa è la formula mazziniana: *Libertà ed Associazione*. Essa è, in ultima analisi, anche la formula del moderno Sindacalismo (parliamo del Sindacalismo autentico, non delle sue grottesche degenerazioni) che non mira ad un egalitarismo maccheronico distruttore della personalità umana, negatore della libera iniziativa, conculcatore d'ogni stimolo di lotta civile e feconda; ma tende invece a creare un'etica superiore, che renda consapevoli gli appartenenti a tutte le classi sociali dei loro doveri, elevandoli fino al volonteroso eroismo individuale per la salvezza ed il trionfo della collettività cui l'individuo appartiene.

Questo è il senso dell'articolo terzo della Costituzione, che trova la sua applicazione nel Capitolo «Delle Corporazioni» e nei capitoli

che trattano dei poteri della Reggenza, in cui si estrinseca con chiara larghezza il concetto decentrativo ed autonomistico, in contrasto con lo statalismo burocratico e centralista.

Si noti del resto che anche questo concetto non è dettato da una arbitraria preferenza individuale; ma risponde precisamente — oltre che alle ragioni di necessità ambientale che abbiamo spiegate precedentemente — ad una tendenza che si va affermando con grande vigore in ogni paese, non esclusi quelli che hanno una vita unitaria più antica e più perfetta, come la Francia, dove il movimento per le autonomie locali ha preso una forza non minore dell'analogo movimento italiano.

Anche questo è un «ricorso storico» di grande interesse, tanto più se si nota come esso coincida sincronicamente con la tendenza già illustrata ad una riorganizzazione della Società sulla base del lavoro associato: proprio come avvenne «nei quattro gloriosi secoli del nostro periodo comunale».

DIRITTI E DOVERI DELLE CORPORAZIONI

La Costituzione, dunque, tien conto di tutto ciò; ma — per restare sempre sul terreno della realtà — tien conto pure del fatto che noi attraversiamo una fase di transizione, nella quale le forme democratiche conservano tuttavia una notevole forza; mentre le corporazioni dei produttori sono ancora embrionali, od almeno troppo imperfette ed incomplete per potersi sostituire interamente nella direzione dello Stato. Perciò è sembrato temerario ricorrere a quell'assoluta attribuzione dei poteri statali alle rappresentanze dei produttori, che gli *Ordinamenti di Giustizia* di Giano della Bella riconoscevano alle Arti; e la costituzione attuale della Repubblica Russa riconosce ai Consigli degli operai, escludendo da ogni diritto politico chi non compia un determinato lavoro.

Inoltre è sembrato improvviso ed ingiusto anche riguardare come «lavoro» soltanto il lavoro manuale, e come cittadini produttivi soltanto gli operai propriamente detti. La Costituzione afferma anzi che non solamente il lavoro dell'intelligenza — scientifico, artistico, tecnico ed amministrativo — debba essere considerato come socialmente utile quanto il lavoro manuale, ma che anche il lavoro di chi organizza la produzione e lo scambio debba avere eguale considerazione.

Il capitano d'industria che applica la sua intuizione, qualche volta geniale, ed i suoi studi, spesso lunghi e profondi, per creare forme nuove e più redditizie di produzione e di scambio, con una somma pesantissima di responsabilità, con un lavoro personale intenso, non di rado prolungato fino all'esaurimento; porta un contributo notevole e positivo all'economia generale e non può esser certo considerato come indegno di esercitare i diritti che spettano all'operaio, il quale assolve con otto ore di fatica quotidiana il suo dovere sociale.

Del resto il tentativo già fatto in Russia di escludere tutti coloro che non sono operai manuali dal possesso dei diritti civili e politici e dalla direzione degli organi della produzione, ha dato risultati così poco incoraggianti, che la Repubblica dei Consigli deve fare oggi ogni sforzo per attirare nuovamente i capitani d'industria, i tecnici e gli amministratori nel campo della produzione reso sterile dall'assenza di capacità direttive; come è costretta a ricorrere ad ogni mezzo per restituire alla vita sociale quei segni di nobiltà che soltanto gli artisti e gli scienziati possono imprimerle.

A questo proposito crediamo anche opportuno ricordare l'esperienza, in ogni senso vicinissima, dei metallurgici italiani, i quali — dopo essersi impadroniti delle fabbriche — si trovarono molto imbrogliati a farle funzionare senza l'elemento direttivo e tecnico, onde dovettero ricorrere financo a sequestri di persone per sopperire a questa deficienza. Tutto ciò dimostra che i tecnici ed i capitani d'industria non sono dei parassiti, ma elementi essenziali ed indispensabili nell'organizzazione moderna del lavoro, almeno quanto lo stesso operaio.

Per tutte queste considerazioni di fatto la Costituzione non pretende distruggere il vecchio tronco democratico; ma vi innesta sopra le concezioni nuove. Il «cittadino» esiste ancora — come continuerà ad esistere fino a che il lavoro non abbia perfezionato la sua organizzazione — ma la vecchia astrazione democratica è assai diminuita d'importanza. Lungi dall'essere sovrano assoluto, il «cittadino» deve far larghissima parte dei suoi poteri al «produttore» manuale ed intellettuale, che gli sorge accanto e che — questa è la nostra convinzione — finirà col prendere tutto il posto, non appena esca di minorità.

Quei Consigli Economici che sono invocati con tanta insistenza in ogni Stato civile trovano dunque un posto ben degno ed

FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI
ONLUS
BIBLIOTECA

assai ampio nella Costituzione che stimola ed inquadra l'organizzazione del lavoro, ed assicura alle sue rappresentanze dirette larghe funzioni legislative, esecutive e giudiziarie.

Di fatti, secondo l'articolo 33, le Corporazioni — rappresentate nel Consiglio dei Provvisori — hanno «potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare: del Codice commerciale e marittimo; della Discipline che conducono il lavoro continuato; dei Trasporti; delle Opere pubbliche; dei Trattati di commercio, delle Dogane, della Istruzione tecnica e professionale; delle Tariffe e d'altre materie affini; delle Industrie e delle Banche; delle Arti e dei Mestieri».

Il che vuol dire che i «produttori» fanno le leggi per tutta la materia economica dello Stato. Inoltre le corporazioni stesse partecipano in maniera preponderante alla legislazione di competenza dell'Arengo (articolo 44) il quale «tratta e delibera: delle Relazioni con gli altri Stati; della Finanza e del Tesoro; degli Alti Studi; della riformabile Costituzione; dell'ampliata libertà».

Questo per le facoltà legislative. Quanto ai poteri esecutivi, le Corporazioni eleggono, attraverso il Consiglio dei Provvisori, due dei sette rettori che compongono il governo: il rettore dell'economia pubblica e il rettore del lavoro (articolo 35) concorrendo anche all'elezione dei rettori degli Affari Esteri, dell'Istruzione pubblica, della Finanza e del Tesoro, nell'Arengo (articolo 35).

Infine, per quel che riguarda il potere giudiziario, le Corporazioni eleggono direttamente e i giudici del lavoro (articolo 39) e — per mezzo dei loro rappresentanti nell'Arengo — partecipano all'elezione della Corte della Ragione, che è la più alta magistratura giudiziaria (art. 42).

A questa molteplicità di poteri effettivi, corrisponde una completa autonomia interna delle singole Corporazioni, che — di fronte allo Stato — si trovano in condizioni analoghe a quelle dei Comuni (articolo 21). Cosicchè ad ogni Corporazione «è data amplissima facoltà di formarsi un corpo di leggi (interne) variamente derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza» (articolo 23). Soltanto ogni Corporazione deve «chiedere per i suoi statuti la mallevadoria della Reggenza, che la concede: quando essi statuti non contengano nulla di palesemente o copertamente contrario allo spirito della Costituzione; quando essi statuti sieno approvati, accettati, votati dal popolo e possano essere riformati o emendati dalla volontà della schietta maggioranza».

Alle Corporazioni, come ai Comuni, (articolo 24) «è riconosciuto il diritto di condurre accordi, di praticare componimenti, di concludere trattati fra loro, in materia di legislazione e di amministrazione. Ma è fatto ad essi obbligo di sottoporli all'esame del potere esecutivo centrale. Se il Potere stima che tali accordi, componimenti, trattati sieno in contrasto con lo spirto della Costituzione, li raccomanda per il giudizio inappellabile della Corte della Ragione. Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi, il Potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli».

L'intervento del Potere esecutivo nella vita interna delle Corporazioni è limitato — sempre analogamente a quel che è prescritto per i Comuni (articolo 25) — a due soli casi: se lo richiedano le autorità delle Corporazioni interessate, o se lo richieda il terzo dei componenti la Corporazione. Ciò solamente quando l'ordine interno della Corporazione «sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchinazioni, a una qualunque altra forma di violenza o d'insidia».

Risulta chiaro da quanto abbiamo esposto che la completa autonomia delle Corporazioni è limitata solo in quanto è necessario proteggere i componenti delle Corporazioni stesse dal pericolo del formarsi di interne oligarchie che vogliano mantenersi al potere contro la volontà della maggioranza con l'insidia o con la violenza. In tali casi «il potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore», non per imporre le sue vedute, ma unicamente per restaurare l'impero della legge liberissima contro la minacciante tirannide faziosa. Allo stesso fine è imposta la mallevadoria della Reggenza per gli Statuti di ciascuna corporazione; e del resto ogni eventuale arbitrio del potere esecutivo può sempre essere infrenato dal superiore giudizio della Corte della Ragione, che giudica della costituzionalità di ogni atto del potere esecutivo, quando si stimi di dover ricorrere ad essa.

COME FUNZIONANO LE CORPORAZIONI

In questa guisa le Corporazioni — perfettamente autonome e protette contro ogni abuso del potere esecutivo, come contro ogni soperchieria faziosa — vengono a costituire ciascuna un grande sindacato che provvede all'elevazione morale ed alla difesa degli interessi collettivi degli associati, contemperando necessariamente

questi interessi nel più vasto interesse generale della produzione regolato dal Consiglio dei Provvisori. L'unità sindacale — così vivamente reclamata dovunque il lavoro si organizza, e dovunque impedita dalle divisioni suscitate da motivi teorici, politici, od anche soltanto personali — viene ad attuarsi necessariamente ed automaticamente attraverso la corporazione, che accoglie per obbligo *tutti* coloro che compiono un determinato gruppo di funzioni nel campo della produzione, e non solamente *alcuni*, più o meno numerosi che agiscono anche in nome degli altri, non associati o diversamente associati.

Ciò non vuol dire che siano soppressi ed impediti gli aggruppamenti fatti in base a particolari tendenze ideologiche. Le varie organizzazioni ora esistenti e quelle che si formassero in avvenire potranno continuare ad aver vita se lo riterranno conveniente, allo stesso modo e con funzioni analoghe a quelle dei partiti in seno al corpo elettorale di un Comune. Ma l'interesse della classe sarà ad ogni modo tutelato direttamente dalla classe stessa, senza che sia necessario affidarlo ai preconcetti di gruppi i quali non sempre l'interpretano esattamente.

Come funzioneranno le Corporazioni? E' questa una domanda che ci è stata rivolta da più parti; ed alla quale — per maggior chiarezza — risponderemo con un esempio.

Prendiamo la prima corporazione, alla quale (articolo 10) «sono inscritti gli operai salariati dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti e gli artigiani minuti e piccoli proprietari di terre che compiano essi medesimi la fatica rurale o che abbiano aiutatori pochi e avventizi».

Il potere esecutivo si limiterà a fare un censimento dei cittadini, con l'indicazione precisa della professione o mestiere che compiono, ed a compilare, in base a questo censimento, la lista degli appartenenti alla prima corporazione (come di tutte le altre) allo stesso modo di una qualsiasi lista elettorale. Ciò fatto, ogni inscritto riceverà la sua carta d'iscrizione nella prima corporazione, e quindi verrà fissato il giorno dell'elezione dei dieci rappresentanti attribuiti alla prima Corporazione nel Consiglio dei Provvisori. I dieci rappresentanti eletti costituiranno la dirigenza provvisoria della prima corporazione chiamando i componenti di questa a darsi la costituzione interna. La vita della corporazione avrà così il suo inizio, e potrà in seguito svilupparsi liberamente nelle forme rispondenti alla capacità ed al grado di coscienza individuale e collettiva dei suoi associati, senza inciampi e senza anticipazioni.

Se gli associati saranno ignari ed ignavi, con scarso sentimento associativo, la Corporazione vivrà necessariamente di una vita embrionale e primitiva, limitandosi all'elezione dei suoi rappresentanti nel Consiglio dei Provvisori, o poco più. Ma se invece gli associati avranno ardente, vigile e vigorosa la coscienza di classe, volontà ferma e spirito di sacrificio, la corporazione potrà creare in sè stessa gli organi di una vita più complessa e più piena, organizzando la cooperativa, la mutua, la scuola, la banca, acquistando proprietà, attivando accordi con le corporazioni affini, affermandosi infine in ogni campo con una forza proporzionata alla somma delle forze messe a disposizione del bene comune da tutti i suoi membri.

Praticamente non vi è nessun limite, nella legge costituzionale, allo sviluppo della Corporazione. Il limite è segnato soltanto dalle energie che la corporazione sa mettere in valore, disciplinandole.

Il criterio che ha inspirato questa parte della Costituzione risponde dunque ad un sano concetto sindacalista. La Costituzione non pretende di creare essa le forze sociali, il che sarebbe pura utopia. La Costituzione vuole soltanto sgomberare il campo in modo che il giuoco delle forze sociali si svolga nell'ordine nuovo con la massima libertà, talchè la vittoria rimanga veramente ai più degni.

Una classe ha diritto di conservare il predominio nella società solo in quanto dimostra di essere più capace delle altre di gestire l'azienda sociale. Una classe ha diritto di conquistare il predominio nella Società solo in quanto dimostra di essere diventata più capace di quella che già lo teneva di gestire l'azienda sociale. La legge assolve il suo compito quando toglie ogni artificioso impedimento alla civile competizione, spingendo i detentori della ricchezza e farne miglior uso, per conservarla; e coloro che la ricchezza non posseggono ad elevarsi moralmente e tecnicamente, per avere il diritto di avocarla a sè.

Così non si resta impaludati nell'utopia che considera «la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa», anche quando la persona è inetta ad amministrare la cosa; e non si cade neppur nell'utopia opposta che pretende di affidare la proprietà a chi non ha dimostrato di saperla amministrare, quasi che bastasse un decreto per far sorgere miracolosamente le capacità mancanti.

«Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro. Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole alla economia generale». Il principio trova la sua applicazione pratica nella formazione delle Corporazioni e nella possibilità assicurata ad esse un indefinito sviluppo.

Le Corporazioni che dimostreranno di comprendere meglio la funzione sociale della proprietà resteranno, o diverranno, nel gioco libero delle forze economiche e morali, le vere padrone della ricchezza collettiva.

Frattanto, in attesa che lo sviluppo organico delle Corporazioni le porti all'altezza del compito loro assegnato dalla Costituzione, le rappresentanze corporative riunite nel Consiglio dei Provvisori soddisferanno ad uno dei più sentiti bisogni dello Stato moderno, togliendo ai politicanti empirici ed incompetenti la parte più importante della cosa pubblica. Tutta la materia economica dello Stato e la disciplina del lavoro è affidata al Consiglio dei Provvisori, e cioè ai lavoratori, ai tecnici, ai datori di lavoro, agli amministratori, agli elementi intellettuali attivi: i problemi della produzione e del lavoro saranno risolti dai produttori e dai lavoratori, non già dai «politici» di professione, sempre pronti a mandare ogni cosa in malora colla loro superficialità da «generici» a servizio di cabale personali o di partito, che nulla hanno a che fare con gli interessi economici generali.

POTERI DELLA REGGENZA

Nello stabilire l'organizzazione dei Poteri della Reggenza il legislatore si è trovato davanti al dilemma: Parlamentarismo o presidenzialismo? Parlamentarismo e presidenzialismo sono, infatti, i due soli sistemi politici definiti di governo popolare. All'infuori di questi due sistemi non c'è che l'assolutismo più o meno temperato — cioè un impossibile ritorno al passato — ed il *sovietismo* qual'è praticato in Russia. Quest'ultima forma — a parte ogni altra considerazione — è però ancora troppo imprecisa e fors'anco troppo particolarmente russa per poter servire di modello ad un popolo latino.

Ma ognuno che si occupi appena superficialmente di politica conosce i pregi e sopratutto i difetti del presidenzialismo e del parlamentarismo. La commedia politica che si è lungamente giuocata in America, e che continua tutt'ora, fra Wilson da una parte e la maggioranza del paese dall'altra, con incalcolabili conseguenze per tutto il mondo, dimostra meglio d'ogni lunga disquisizione i pericoli del sistema presidenzialistico, che assomma in un uomo solo e per un periodo assai lungo tutto il potere esecutivo.

I pericoli e i danni del parlamentarismo sono troppo noti agli italiani, per diretta esperienza perchè occorra illustrarli. Basterà ricordare come, durante la guerra, fosse sentita l'inferiorità dei paesi retti a sistema parlamentare, con un potere esecutivo perpetuamente in balia delle ambizioni, degli interessi e degli intrighi dei membri di Assemblee non di rado ignare, irresponsabili ed isteriche.

La Costituzione si propone perciò di eliminare — o almeno di sminuire — gli inconvenienti di entrambi i sistemi, con i mezzi che abbiamo già in parte esposto, che consistono nel decentrare fino agli estremi limiti le funzioni statali, in modo da costituire una vera e propria democrazia diretta, nella quale gli interessati dibattono essi stessi i loro interessi col minimo possibile di mediatori.

Già le larghe funzioni attribuite ai Comuni ed alle Corporazioni, vengono a ridurre di gran lunga l'elefantiasi statale; ed i poteri della Reggenza — come organo centrale — sono perciò stesso assai circoscritti. Il potere legislativo, affidato a due corpi elettivi costituiti in base ad un criterio di logica divisione del lavoro, diviene un organismo sul quale hanno scarsissima influenza le tossine del parlamentarismo.

Dal potere legislativo emana il potere esecutivo attraverso un meccanismo costituzionale in gran parte nuovo che neutralizza i danni dei due sistemi. Nel sistema parlamentare il potere esecutivo è scelto dal Capo dello Stato in base alla «designazione politica» del momento e la sua vita dipende dalla «fiducia» che gli viene accordata dal parlamento e che può esergli tolta ad ogni istante, non solo per ragioni veramente serie; ma anche — e questo è quel che avviene più spesso — per intrighi di gruppi anelanti di sostituirsi a chi comanda.

Nel sistema presidenziale il potere esecutivo s'impersona in uno solo che viene eletto dallo stesso corpo elettorale che elegge il potere legislativo, con facoltà quasi dittatoriali per un determi-

nato periodo, che solitamente è di quattro anni. Il «presidente» si trova così al coperto da ogni insidia di partiti per tutto il periodo costituzionale della sua carica e questo è senza dubbio un bene; ma la forma stessa della elezione — che mette un uomo solo in condizione di rappresentare il popolo allo stesso titolo dei corpi legislativi riuniti — e l'estensione del potere di cui è investito, costituiscono un bene soltanto in casi eccezionali, quando il presidente si chiama Washington o Lincoln; mentre per norma costituiscono un pericolo.

Nella Costituzione nostra, invece, il Potere esecutivo — considerato come organo d'amministrazione della cosa pubblica — risulta da una triplice elezione fatta dai due corpi legislativi nel modo detto dall'articolo 35: «Il Rettore degli Affari Esteri, il Rettore delle Finanze e del Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pubblica sono eletti dall'Assemblea nazionale», ossia dai due Corpi legislativi riuniti nell'Arengo. «Il Rettore dell'Interno e della Giustizia, il Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal Consiglio degli Ottimi. Il Consiglio dei Provvisori elegge il Rettore dell'Economia pubblica e il Rettore del Lavoro».

«I Rettori sono eletti per un anno» — statuisce l'articolo 36 — e questo conferisce al potere esecutivo una certa stabilità che lo sottrae all'alea delle cabale e dei colpi di mano parlamentari per un tempo sufficiente a realizzare un programma immediato; ma non così lungo da costituire una minaccia seria pel caso che ad un certo punto esso potere esecutivo si mettesse in contrasto con la volontà e con gli interessi del popolo.

D'altronde se il potere esecutivo, o qualcuno dei suoi membri, durante il periodo che rimane in carica si rendesse incompatibile perdendo interamente la fiducia pubblica, e non volesse saperne di dimettersi, l'articolo 50 della Costituzione, che ammette la rivocazione dall'officio per qualsiasi carica «quando la rivocazione sia imposta dal voto schietto della metà più uno del corpo elettorale», sembra sufficiente garanzia per difendere la Reggenza contro l'eventualità improbabile ma non impossibile, d'un troppo ostinato attaccamento al potere.

Si noti che quando si parla nella Costituzione di «corpo elettorale», deve intendersi precisamente gli elettori diretti dei singoli membri del potere esecutivo. Cosicchè i rettori degli Esteri, della Finanza e dell'Istruzione pubblica — eletti dall'Assemblea Nazionale — possono essere da questa revocati nel modo stabilito dal-

l'articolo 50; ed analogamente i rettori dell'Interno e della Difesa Nazionale possono essere revocati dal Consiglio degli Ottimi, come i rettori della Economia pubblica e del Lavoro dal Consiglio dei Provvisori.

Altre garanzie dirette ad impedire che il potere esecutivo trasmodi e diventi comunque un pericolo, sono: la collegialità delle deliberazioni di qualche importanza (articolo 34), il controllo sulla costituzionalità degli atti del potere esecutivo affidato alla Corte della Ragione (articolo 42), ed infine la prescrizione dell'articolo 36 secondo la quale « i rettori sono eletti per un anno, e *non sono rieleggibili* se non per una volta sola», dovendo rimanere poi fuori del potere per almeno un anno per poter essere nuovamente nominati. Quest'ultima disposizione mira ad impedire il formarsi di quelle oligarchie che la lunga permanenza al potere di un gruppo d'uomini fa sorgere quasi per generazione spontanea.

Così il potere esecutivo della Reggenza, mentre rimane garantito contro la possibilità di sorprese faziose, è messo a sua volta nell'impossibilità pratica di trasformarsi in una dominazione oligarchica e di poter impunemente eccedere i limiti assegnatigli dalla Costituzione.

Una figura costituzionale suggerita dal fatto presente e che è apparsa necessaria per consolidare l'architettura della Reggenza è quella del Comandante. Essa non esiste in nessun'altra Costituzione; ma esisteva nell'antica repubblica romana col nome di *dictator*.

E' nei momenti eccezionali, gravi e pericolosi per la Reggenza che sorge questa figura, per scomparire con lo scomparire del pericolo.

I poteri del Comandante sono costituzionalmente illimitati; ma in pratica non oltrepassano quelli che le costituzioni a tipo presidenzialista in vigore nei più grandi paesi dell'America affidano al presidente in tempo di guerra. C'è solo la differenza che il presidente è un uomo che di solito è stato eletto precedentemente, in base a criteri politici partigiani; mentre il Comandante si presume che debba venir scelto in base a criteri superiori di utilità generale, dato che l'elezione è fatta in momenti in cui tacciono o si attenuano gli interessi di parte, nella necessità della comune difesa.

Inoltre il potere del capo dello stato, nei paesi retti a sistema presidenziale, dura — come abbiamo già notato — per un

periodo assai lungo, e ciò rende pericoloso l'esercizio dittatoriale del potere stesso; mentre il Comandante ha il potere solamente per un periodo breve (sei mesi), il che esclude o riduce al minimo la possibilità di spiacevoli sorprese.

CONCLUSIONE

Questa è nei suoi punti essenziali e più caratteristici la Costituzione che Fiume ha dato a sè stessa. L'avvenire prossimo dirà se veramente essa risponde in ogni sua parte — come noi crediamo — ai bisogni pratici della vita cittadina e nazionale. Ad ogni modo se verranno rilevate deficienze od esuberanze, potrà essere in ogni momento modificata od anche radicalmente riveduta. L'articolo 55 stabilisce infatti che «ogni sette anni il grande Consiglio nazionale si aduna in assemblea straordinaria per la riforma della Costituzione»; ma aggiunge che «la Costituzione può essere riformata in ogni tempo quando sia chiesto dal terzo dei cittadini in diritto di voto».

L'importanza di questo diritto statutario può essere illustrato da un esempio che calza al caso attuale. L'8 settembre la Costituzione è stata approvata per voto di popolo ed è entrata senz'altro in vigore.

I poteri statali sono presentemente esercitati dal Comandante e da sei cittadini fiumani, che funzionano come *governo provvisorio*, il cui compito principale — oltre l'ordinaria amministrazione — è quello di preparare le elezioni dei Corpi legislativi stabiliti dalla Costituzione nel termine più breve possibile.

Entro il mese di novembre saranno fatte le elezioni del Consiglio degli Ottimi e del Consiglio dei Provvisori, i quali si aduneranno separatamente per fare le leggi che a ciascuno dei due Consigli costituzionalmente competono, ed insieme — in sede di Costituente — per fare le «leggi apposite» previste dalla Costituzione.

Supponiamo ora che di qui al momento in cui cominceranno a funzionare i due corpi legislativi si determini una corrente che ritenga di dovere senz'altro riformare la Costituzione, tutta od in parte. Ebbene, basterà che coloro i quali sono di questo convinti raccolgano le firme di tanti cittadini quanti bastano a

formare il terzo degli aventi diritto a voto secondo l'articolo 26 della Costituzione, perchè il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori debbano riunirsi in sede di Costituente nell'Arengo per prendere in esame e votare sulle proposte di riforma che possono essere presentate (articolo 55) dai membri dei due corpi legislativi, dalle rappresentanze dei Comuni, dalla Corte della Ragione e dalle Corporazioni.

Non basta: se le modificazioni alla Costituzione, come ogni altra legge, non soddisfacessero una parte dei cittadini, questi possono sempre appellarsi alla riprova popolare, in base all'articolo 57 che stabilisce: «Tutte le leggi sancite dai due corpi del Potere legislativo possono essere sottoposte alla riprova del consenso o del dissenso pubblico quando la riprova sia domandata da un numero di elettori eguale per lo meno al quarto dei cittadini in diritto di voto».

Crediamo che nessun'altra Costituzione riconosca al popolo tali e tanti mezzi efficaci per far valere il suo diritto, dandogli modo di esprimere legalmente la propria volontà contro ogni eventuale soperchieria dei poteri costituiti.

La Costituzione offre così, nella estrema larghezza e nella sincerità democratica delle sue norme, un nuovo pegno dello spirito latino, creatore del concetto della libertà civile e del diritto delle genti; ma non intende per questo metter Fiume in condizioni di subire passivamente menomazioni od offese alla sua italianità. Perciò riafferma nell'articolo 10 il pieno diritto di Fiume alla proprietà perpetua ed inalienabile del porto e delle ferrovie che sono nel suo territorio, pur assicurandone l'uso libero e con pari diritto per tutti i popoli amici che hanno bisogno di servirsene come sbocco commerciale.

La rivendicazione di questo diritto non ha soltanto un valore economico. Solo alla cecità ed al superficialismo ignorante di qualche politicastro può sfuggire che il porto e la ferrovia di Fiume in mani non italiane significherebbe la snazionalizzazione della città entro dieci o vent'anni, mediante l'immissione artificiosa di elementi estranei che altererebbero il rapporto demografico ora esistente.

La Costituzione prevede pure ad armare la Reggenza dei mezzi difensivi necessari per salvare l'italianità di Fiume da una conquista straniera operata subdolamente per mezzo della banca e dell'industria. Gli articoli 11 e 12 sono ben chiari al riguardo.

Così, col rispetto verso gli altri, viene garantito il rispetto dei supremi diritti italiani di Fiume.

Lo spirito animatore della Costituzione si può dunque riassumere così: audacia novatrice, libertà, giustizia, con autonomie funzionali e locali amplissime.

Prevediamo che qualcuno troverà la Costituzione troppo spinta; mentre altri la troverà troppo timida. E' umano che sia così; ma noi vogliamo rammentare ai primi che una sana audacia può evitare il tormento di lunghe convulsioni violente, da poi che le novità che sono accolte nella Costituzione rappresentano il minimo delle aspirazioni che agitano il mondo in quest'ora di crisi dolorosa.

A coloro invece che troveranno la Costituzione troppo timida, rispondiamo che d'Annunzio ha cercato di costruire sulla realtà, senza spaventarsi di nulla; ma senza dimenticare che la legge non può creare le forze nuove. Esse devono scaturire dalla coscienza delle masse e dalle necessità che le sospingono. La legge — come abbiamo già detto — può soltanto codificare uno stato di fatto che diviene all'infuori di essa, nella vita sociale, attraverso il giuoco necessario dei contrasti economici e con la formazione di nuove capacità tecniche e morali; ed è legge buona quando non impedisce, anzi favorisce e sollecita lo sviluppo delle energie sociali più vergini verso una maggiore giustizia. Tale è la legge fondamentale della Reggenza italiana del Carnaro: non una barriera, ma una via aperta verso l'avvenire. Agli uomini di buona volontà e di sicura fede spetta di suscitare le forze perchè su quella via il cammino di questa generazione e di quelle che verranno sia più rapido e lungo.

Vi sono infine gli scettici che tentennano il capo perchè trovano che la Costituzione è *troppo bella*. A questi ultimi rivolgiamo una parola di fede poichè sappiamo bene che soltanto la fede potrà portarci al compimento del nostro proposito. La fede operosa, la fede eroica, la fede che sa santificarsi col sangue: ecco la sola forza veramente feconda nel mondo.

Cristo diceva ai farisei: Voi non avete fede, e chiedete miracoli! Noi vi diciamo: Abbiate fede e vedrete il miracolo.

Fiume ha già offerto un miracolo di fede resistendo contro tutte le potenze sterminate del mondo avverso, divinamente sola,

104149

durante ventitrè mesi. Fiume deve offrire quest'altro miracolo di fede, realizzando il sogno di bellezza, di libertà, di giustizia che il Comandante le ha descritto come una nuova religione umana che non annulla le credenze di alcuno, ma tutte le integra e le esalta:

«la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà;

«l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono;

«il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo».

O cittadini che avete così a lungo atteso la parola della vostra liberazione spirituale, non meno che della vostra sicurezza nazionale! O legionarî che siete venuti a Fiume come ad una fonte inesauribile dell'ideale di cui avea sete l'anima vostra! Mai parola più umanamente santa fu detta! Mai ideale più santamente umano fu levato come un faro sul mondo!

In alto i cuori! Comincia il travaglio aspro e gioioso consacrato «all'apparizione dell'uomo novissimo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l'ansito penoso e il sudore di sangue». La decima corporazione la cui «pienezza è attesa come quella della decima Musa» accende la sua lampada ardente. Alimentiamo la fiamma con la nostra fede forte.

INDICE

L'indipendenza di Fiume	Pag.	3
I fondamenti della Costituzione	„	5
Il lavoro e la proprietà	„	7
„Imperialismo" fiumano: autodecisione, autonomia, equità	„	9
Concetto sociale della Costituzione	„	13
Diritti e doveri delle Corporazioni	„	16
Come funzionano le Corporazioni	„	19
I poteri della Reggenza	„	22
Conclusione	„	26